



N. 39 del Registro
concessioni - anno 2014



Vale come Mod. 77 (nuovo)
(Art. 8 Reg. Cod. Nav. Maritt.)

N. A/ 49 /14 del repertorio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

C.F. 80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza (mod. D3) presentata, dalla Sig.ra VICHI Eleonora, in qualità di legale rappresentante della ditta "AL MOLO DA PEPPE SNC" con sede in Pesaro alla via Calata Caio Duilio snc, assunta al protocollo 03.03/23440 di questa Capitaneria di Porto in data 24.12.2014;

Vista: la precedente licenza di concessione demaniale marittima nr. 09/2006 e suppletiva 32/2012;

Visto: in foglio protocollato in data 07/05/2014 al nr. 8058, con il quale la Sig.ra VICHI Eleonora chiede l'accorpamento delle due concessioni e la contestuale proroga al 31/12/2020;

Visto il D.L. 595/95; Vista la L. n. 494/93 e l'art. 10 Legge n. 449/97;

Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 e Circolare Serie II n. 02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 29.03.2004;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

Visto: il proprio prospetto di calcolo del canone di concessione in data 12/05/2014;

CONCEDE

Licenza

Alla ditta "AL MOLO DA PEPPE SNC"

C.F.: 00470120411

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo adibito a bar ristorante

per una superficie totale di metri quadrati: 994,74

situata nel Comune di Pesaro

e precisamente – ambito portuale, in via calata Caio Duilio, snc.

allo scopo di: PIANO TERRA 1) area occupata da manufatto di difficile rimozione destinato a bar di mq. 17,72 – 2) vani tecnici mq. 2,14 – 3) sala bar ristorante mq. 53,79 – 4) area scoperta asservita con ombrelloni mq. 18,42 – 4°+5°+4b) area coperta con strutture a telo fisso mq. 31,10 – 6) area scoperta con frangisole e tenda mq. 45,59 – 7) area con portale in legno mq. 1,36 – 8) area con pensilina mq. 4,29 – 11) scala mq. 17,05 – 16) area con pedana mq. 22,73 – 16° +16b area coperta da incannucciato mq. 41,98 – 17) area pedana per posa tavoli mq. 70,61 – 18) isola ecologica mq. 11,68 - **TOTALE PIANO TERRA MQ. 338,37;** *338,37*

PRIMO PIANO 09) cucina, sala ristorante servizi e ripostiglio mq. 76,98 – 10) pianerottolo ingresso mq. 3,44 – scala mq. 10,07 – 12) terrazza con frangisole e tenda mq. 55,89 – 13) ripostiglio sul retro mq. 7,60 – 14) pensilina mq. 7,59 – 15) insegna a parete mq. 3,95 – **TOTALE PRIMO PIANO mq. 167,53** *167,53*

CONDOTTE INTERRATE (elettriche e fognarie) mq. 490,85.

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – Euro 574,00 (Euro cinquecentosettantaquattro/00) ai fini dell'Imposta di Registro), pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina..

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 79(settantanove) dal 01.06.2014 al 31.12.2020.

Avendo il concessionario rateizzato il canone ed avendo provveduto al pagamento delle spese di registrazione, come da ricevuta con il Modello F23 della Banca MPS Ag. 1 di Pesaro in data *28 maggio 2014*, si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento. A tal fine dovrà mantenere attive, altresì, specifiche coperture assicurative per rischi derivanti da infortunio;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.I. 19 Luglio 1989 e D.I. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001, 25.05.2009 e 23.07.2009 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. N. 2007/9801 in data 09 marzo 2007. Il canone ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere, e a propria cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Il concessionario si impegna a mantenere in sicurezza le strutture in concessione, con l'obbligo di verifica delle stesse, segnalando immediatamente all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di sistema che comprovi l'avvenuta ricezione. Ha inoltre l'obbligo di astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area interessata.
- 7) Con la sottoscrizione del presente titolo, il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 8) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale, nonché le previste misure per la prevenzione e la estinzione degli incendi, espressamente imposte dalle leggi e dai piani comunali e regionali.

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 1.
Data 4.4.2025

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

PAGAMENTO DEL CANONE

Canone anno 2014 € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – salvo conguaglio –
Canone anno 2015 € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – salvo conguaglio –
Canone anno 2016 € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – salvo conguaglio –
Canone anno 2017 € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – salvo conguaglio –
Canone anno 2018 € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – salvo conguaglio –
Canone anno 2019 € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – salvo conguaglio –
Canone anno 2020 € 4101,60 (quattromilacentouno/60) – salvo conguaglio –

DIVISIONE DEMANIO
IMPRESE E LAVORO PORTUALE
Funzionario Coordinatore
Dott.ssa MARIA GRAZIA PITTALÀ

CANONE COMPLESSIVO 28.711,23(ventottomilasettecentoundici/23)

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi
dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 4.4.2025

DIVISIONE DEMANIO
IMPRESE E LAVORO PORTUALE
L'Ufficiale Rogante
Funzionario Coordinatore
Dott.ssa MARIA GRAZIA PITTALÀ

(IL CONCESSIONARIO)

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa
accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il
proprio domicilio in Gradara (PU) alla via Babucce nr. 13/b.

PESARO, 20 GIU. 2014

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi
dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 18/03/2021

L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

IL CONCESSIONARIO

I TESTIMONI
Sergente NP

MINEO FRANCESCO

1° MILITARE
Emilio SCALZONE

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 4.4.2025

DIVISIONE DEMANIO
IMPRESE E LAVORO PORTUALE
Funzionario Coordinatore
Dott.ssa MARIA GRAZIA PITTALÀ

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F.(CP) Massimo DI MARTINO

23/06/2014 2241
574,30

